DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Art. 3

LA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130. La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potra' eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo. L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale. Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento. La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. (2) (4)

Versione in vigore dal 30 novembre 1961, non più in vigore dal 6 gennaio 1963 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 23 ha disposto (con l'art. 7) che "L'assegno personale mensile previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, com modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e' ridotto, a decorrere dal 1° agosto 1954, di un importo pari

ai due terzi dell'assegno integrativo mensile di cui al presente decreto, con arrotondamento del residuo assegno personale a lire 100 mensili per eccesso".

(4) La L. 8 novembre 1961, n. 1162 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile il primo comma dell'articolo 1 della presente legge".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ai-diritti-compensi-e-proventi-percepiti-dal/art-3-la-l-15-novembre-1973-n-734-ha-confermato-l-abrogazione-del-presente/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it